

Bruxelles, 18 aprile 2023
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2021/0266(NLE)

8181/1/23
REV 1

SCH-EVAL 69
SIRIS 34
COMIX 164

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
n. doc. prec.:	7194/23
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio sull'applicazione delle disposizioni dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Cipro

1. L'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 prevede che le disposizioni dell'*acquis* di Schengen non contemplate dall'articolo 3, paragrafo 1, dello stesso atto si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'*acquis* in questione in tale nuovo Stato membro e dopo aver consultato il Parlamento europeo.
2. Le procedure di valutazione Schengen applicabili sono stabilite nel regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio¹, che sostituisce il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio².

¹ Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

3. Il 28 maggio 2019 Cipro ha dichiarato di essere pronto a essere valutato in tutte le parti dell'*acquis* di Schengen. Una valutazione effettuata conformemente alle suddette procedure deve tuttavia tenere conto della particolare situazione di Cipro, quale riconosciuta nel protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003.
4. La valutazione Schengen relativa alla protezione dei dati è stata effettuata a Cipro nel novembre 2019 conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio applicabile in tale data. Una relazione di valutazione adottata in virtù della decisione di esecuzione C (2020) 8150 della Commissione ha confermato che Cipro soddisfaceva le condizioni necessarie per l'applicazione dell'*acquis* di Schengen relativamente alla protezione dei dati.
5. Ciò ha reso possibile fissare una data a partire dalla quale è possibile applicare in tale Stato membro l'*acquis* di Schengen relativo al sistema d'informazione Schengen (SIS).
6. L'entrata in vigore della presente decisione consentirà il trasferimento dei dati reali SIS a Cipro. L'utilizzazione concreta di tali dati permetterà alla Commissione di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen relative al SIS a Cipro. Tale valutazione è prevista per settembre 2023.
7. Il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo con lettera del 3 settembre 2021. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere favorevole il 3 maggio 2022.
8. Il gruppo per le questioni Schengen, compresi i partner del comitato misto Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein, ha approvato il progetto di decisione il 7 marzo 2023.
9. Si invita pertanto il Coreper a:
 - approvare il progetto di decisione del Consiglio, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 7194/23; e
 - raccomandare al Consiglio di adottare la decisione tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni.